ENTI LOCALI: SPLIT PAYMENT E CENNI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

di Emanuele Tito

D.P.R. 633/1972 - Art. 17-*ter*: "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici", attuato con Decreto Mef del 23 gennaio 2015

Prassi:

- **Comunicato Mef del 9 gennaio 2015**
- **Circolare Agenzia delle Entrate 1/E del 9 febbraio 2015**
- **Risoluzione 15/E del 15 febbraio 2015**

ART. 17-TER D.P.R. 633/1972

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, ***degli enti pubblici territoriali*** *e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui alD.lgs 267/2000, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

Obiettivo della norma: contrasto dei fenomeni di evasione e frode IVA. Con la scissione dei pagamenti, si garantisce l'Erario dal rischio di inadempimento dell'obbligo di pagamento dei fornitori che addebitano in fattura l'imposta ma anche gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento nelle frodi commesse dai fornitori (Circolare Ade).

Per le fatture (e non per ricevuta fiscale) emesse dal 1° gennaio 2015, l'Iva è riscossa con il meccanismo dello "Split Payment": l'ente destinatario della fattura - non debitore d'imposta - scinde il pagamento e deve effettuare due distinti versamenti:

1) Uno a favore del fornitore per l'ammontare imponibile e per tutte le altre somme a titolo diverso dall'IVA
2) L'altro, a titolo di imposta, direttamente allo Stato.

Il responsabile del pagamento dell'imposta è l'Ente pubblico.

Sebbene già operativa, l'efficacia dello Split Payment è subordinata ad un'autorizzazione di deroga che deve essere rilasciata dal Consiglio UE. Se viene negata l'autorizzazione, la perdita delle entrate (circa 988 milioni di euro) saranno compensate con l'aumento dell'aliquota sul carburante.

AMBITO APPLICAZIONE SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Il Decreto attuativo del Mef del 23 gennaio 2015, stabilisce che il nuovo regime va applicato alle amministrazioni già destinatarie delle norme in materia di IVA a esigibilità differita (art. 6, co. 5 D.P.R. 633/1972). L'elenco dell'art. 17 ter è infatti identico a quello contenuto nell'art. 6.

Per **Enti pubblici territoriali**, si intendono Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane. Devono essere considerati anche i consorzi tra essi costituiti ai sensi del 31 Tuel, nonché gli altri enti locali indicati dall'art. 2, Dlgs 267/2000 (Comunità montane, Comunità isolane e Unione di Comuni).

Secondo la circolare dell'Ade, per la corretta individuazione dei soggetti pubblici destinatari dello Split Payment, occorre fare riferimento all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). In via generale, sono esclusi gli Enti pubblici economici, Enti pubblici non economici, gli Ordini professionali, Agenzie fiscali, Autorità indipendenti. In realtà, con il termine "*Stato*" ricompreso nell'elenco non si fa riferimento a tutti gli Enti Pubblici. Lo Stato è un soggetto diverso da un ente pubblico.
Lo Split Payment non si applica a quei soggetti non ricompresi nella parola "*Stato*" e non qualificati come "*Enti pubblici Territoriali*".

Per individuare se un soggetto è Ente pubblico, e quindi pubblica amministrazione (non ricompresa nel termine "*Stato*"), occorre fare riferimento al Dlgs 165/2001.

Il Dlgs 165/2001 (Art. 1, co. 2) prevede che per Pubbliche Amministrazioni si devono intendere tutte le Amministrazioni dello Stato tra cui, ad esempio, anche gli Enti pubblici non economici (le circolari Mef nn. 8 e 30 del 2012 e la circolare Assonime n. 60/2007 hanno già fatto riferimento a tale articolo per comprendere a quali soggetti potesse essere applicato l'art. 6 DPR 633/1972. E' da ritenersi valida un'applicazione analogica anche al nuovo art. 17 ter). Inoltre, il DL 12/2012 afferma che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli Enti e i soggetti ricompresi nell'elenco Istat.

Il comma 2 dell'art. 17-ter esclude l'applicazione dello Split Payment in caso di ritenute alla fonte a titolo di imposte sul reddito (Lavoratori autonomi). E' il caso di un professionista (forse nessun altro visto che la norma si riferisce esclusivamente ai "compensi") che emette fattura nei confronti dell'Ente senza scissione.

In tal caso, si può pertanto continuare ad applicare l'art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1973 e quindi il professionista verserà l'imposta solo quando incasserà le somme risultanti in fattura. In via generale, se si applica il regime dello Split Payment non può mai applicarsi il regime previsto dall'art. 6, co. 5, DPR 633/1973,.

ATTIVITÀ COMMERCIALE E BENI PER USO PROMISCUO

Se l'Ente acquista beni o servizi la cui fornitura è sottoposta al regime dell'inversione contabile (le nuove attività commerciali contemplate dalla Legge Stabilità, art. 17, co. 6 lett. a ter DPR 633/1972 "*prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici*") non si applica lo Split Payment. L'Ente riceverà dal fornitore una fattura senza applicazione di imposta, con l'annotazione di inversione contabile. La fattura dovrà essere integrata dall'Ente con l'aliquota e la relativa imposta e dovrà essere registrata sia nel registro vendite e sia nel registro acquisti.
L'Iva parteciperà alla liquidazione del mese o del trimestre.

In caso di acquisto di servizi promiscui (es. servizio pulizia dell'edificio del Comune utilizzato anche per attività commerciali) – per i quali si applica lo Split Payment alla parte istituzionale ed il Reverse charge alla parte commerciale – l'Ente dovrebbe chiedere due fatture.

Tuttavia, sarebbe bene applicare soltanto il Reverse charge. No applicazione concorrente, pro quota, delle due metodologie. In tal caso, dunque, la fattura per acquisti può essere registrata nel Registro acquisti indicando la percentuale detraibile (quella relativa all'attività commerciale) e nel Registro vendite per il totale IVA. Così facendo, la differenza non detraibile concorrerà a debito nelle liquidazioni periodiche, con conseguente pagamento dell'IVA indetraibile.

L'Ente deve pertanto comunicare al fornitore la natura dell'attività al fine di permettere a quest'ultimo di emettere una fattura regolare: in caso di Reverse charge, senza IVA e con apposita annotazione in calce, in caso di Split Payment con IVA e con apposita annotazione in calce.

CASI PARTICOLARI

Pur nel silenzio della norma, si ritiene che lo Split Payment non possa essere applicato quando, in base a disposizioni di legge, l'IVA non è evidenziata in fattura: es. operazioni soggette ai regime del margine (beni usati, agenzie di viaggio) oppure ai regime monofase di cui all'art. 74 D.P.R. 633/1973(Regime dell'editoria).

Salvo il comma 2, la norma non contiene alcuna limitazione rispetto ai fornitori; è pertanto indirizzata a tutti i soggetti passivi, compresi gli stessi enti quando, ad esempio, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di altri enti pubblici (es. Il Comune che, in veste di soggetto passivo IVA, presta servizio alla ASL).

Fornitore straniero: la norma non contiene alcuna limitazione in tal senso e pertanto ricomprende anche i fornitori stabiliti fuori del territorio dello Stato che effettuano, nei confronti di una P.A., operazioni territorialmente rilevanti in Italia per le quali rivestono la qualifica di debitori d'imposta (avvalendosi dunque del rappresentante fiscale, di identificazione diretta o di stabile organizzazione).

Modello fattura

Descrizione	Importo
Imponibile	Euro 10.000,00
IVA al 22%	Euro 2.200,00
Totale Fattura	Euro 10.200,00
IVA a Vs. carico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR 633/1972	Euro 2.200,00
Netto a pagare	Euro 10.000,00

DECORRENZA ED ESIGIBILITÀ

Il Decreto del Mef e la Circolare Ade hanno chiarito che lo Split Payment si applica alle operazioni per le quali:

- è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;
- l'esigibilità dell'IVA si realizza a partire dal 1° gennaio 2015;

E' stato posto fine ai dubbi interpretativi derivanti dal testo del co. 632 della Legge 190/2014 secondo cui "*Lo Split Payment trova applicazione per le operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015*". Il riferimento era dato dall'esigibilità dell'imposta a decorrere da inizio anno. Ciò avrebbe comportato che le operazioni fatturate nel 2014 in regime di esigibilità differita ex art. 6, co. 5, D.P.R. 633/1973, ed il cui pagamento non si fosse verificato entro fine anno, si sarebbero dovute ricomprendere nello Split Payment.

In tema di esigibilità, il Decreto ha confermato che l'imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura. Tuttavia, è consentito all'ente pubblico di optare per un'esigibilità anticipata al momento della ricezione della fattura.

E quindi:

Operazioni fatturate entro il 31.12.2014 con IVA esigibile nel 2015: Lo Split Payment non si applica e l'Iva sarà assolta secondo le modalità ordinarie.

Operazioni fatturate dopo l'1.1.2015 per le quali l'esigibilità dell'IVA si è realizzata nel 2014: Lo Split Payment non si applica.

Operazioni fatturate dopo l'1.1.2015 per le quali l'IVA non è ancora esigibile (corrispettivi non versati): Lo Split Payment si applica.

VERSAMENTO

L'Ente è responsabile del versamento dell'imposta.
Il pagamento dell'imposta da parte dell'Ente può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

1) con un versamento dell'IVA per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
2) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'Iva dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
3) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

L'ipotesi di cui al n. 3) è certamente la più agevole.

Il versamento è effettuato tramite:

a) F24 Enti pubblici, per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia;
b) tramite modello F24 per le amministrazioni, diverse da quelle di cui sopra, autorizzate ad avere un conto con una Banca convenzionata con l'Ade;
c) direttamente all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203 per le amministrazioni diverse da quelle indicate alle precedenti lett. a) e b);

Non è ammessa la compensazione in via orizzontale con altre imposte.

ACCANTONAMENTO DELLE SOMME

Il Decreto Mef afferma che, sino all'adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle P.A. interessate, quest'ultime devono accantonare le somme necessarie per il versamento dell'imposta, da effettuarsi comunque entro il **16.4.2015**.

SANZIONI

In caso di applicazione di Split Payment (attività istituzionale), se l'Ente omette o ritarda di versare l'imposta, oltre ad essere debitore al 100% nei confronti dello Stato, è soggetto anche alla sanzione del 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 471/1997 (omesso o ritardato versamento dei tributi). Per il fornitore non vi è alcuna sanzione.

Al contrario, se il fornitore non applica correttamente il regime è soggetto alla sanzione del 100% dell'imposta relativa l'operazione irregolarmente fatturata, ai sensi dell'art. 6, co. 1, Dlgs 471/1997.

Sono tuttavia previste sanzioni anche per l'Ente. Infatti, se l'Ente acquista il bene o il servizio e non regolarizza la fattura non corretta emessa dal fornitore (che non ha applicato correttamente lo Split Payment), è soggetto alla sanzione pari al 100% dell'imposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8, Dlgs 471/1997.

La circolare AdE precisa che non verranno applicate sanzioni per le violazioni inerenti il versamento dell'IVA commesse prima del **9.2.2015**.

Ciò significa che:

- se l'Ente, in riferimento a fatture emesse da fornitori nel periodo compreso tra il 1.1.2015 e l'8.2.2015, ha corrisposto l'IVA addebitata in fattura (a sua volta computata in sede di liquidazione dal fornitore), non occorrerà fare alcuna variazione.
- Se invece il fornitore ha emesso fattura con Split Payment in un caso non ricompreso nella normativa, il fornitore dovrà correggere il proprio operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari e pertanto l'ente dovrà corrispondere l'IVA relativa all'acquisto.
- Se è l'ente che ha ritenuto erroneamente di rientrare nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment, trattenendo dunque l'IVA, questa dovrà essere corrisposta al fornitore al saldo della fattura. Il fornitore computerà l'Iva in sede di liquidazione.

Tutte le regolarizzazione del primo trimestre potranno comunque effettuarsi sino al 1° versamento previsto per il 16.4.2015**,** data ultima per effettuare il versamento dell'imposta.

Al contrario, per i fornitori che abbiano commesso violazioni dopo il 9.2.2015 potrebbero essere assoggettati alle sanzioni anche se gli enti interessati procedono alla regolarizzazione sostanziale del versamento entro il 16.4.2015.

CONTROLLO E MONITORAGGIO

Il Decreto afferma che il monitoraggio dei versamenti sarà eseguito dall'AdE, d'intesa con la Ragioneria dello Stato, che acquisirà le informazioni dei versamenti effettuati e i dati contenuti nelle fatture elettroniche.

In caso di verifica, l'Ente dovrà dimostrare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e quella versata per ciascun mese di riferimento.
Lo stesso Decreto indica chiaramente nei Revisori i soggetti responsabili del controllo inerente la corretta esecuzione dei versamenti da parte dell'Ente.

A prescindere da tale indicazione, i Revisori sarebbero stati comunque responsabili considerato che secondo l'art. 239 TUEL essi, tra l'altro, devono**:**

- fornire **pareri,** con un motivato giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile, sulla proposta di bilancio e sulle variazioni di bilancio

-**vigilare** sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

-**riferire** all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità;

- effettuare le **verifiche di cassa.**

Sul punto, è bene ricordare che il revisore, una volta accettata la nomina, è legato **all'Ente da un rapporto di servizio.** Ciò significa che ai revisori torna applicabile l'art. 83, comma 2 della legge sulla contabilità dello Stato (r.d.18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni), secondo il quale i direttori generali e i capi servizio, che nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danno erariale debbono far denuncia al procuratore generale presso la Corte dei conti. Coordinando le due disposizioni (obbligo di denuncia e diligenza richiesta), si può, in linea di principio, affermare che il revisore deve agire in presenza di irregolarità gravi che possono essere scoperte usando la normale diligenza.

NOTA DI CREDITO:
Cosa accade se l'Ente riceve dal fornitore una nota di credito con la riduzione dell'imposta sull'operazione?
Se la nota di credito arriva prima del pagamento dell'imposta all'Erario, l'Ente potrebbe prenderne atto e pagare l'imposta netta dovuta.
Se la nota di credito arriva dopo il pagamento, il documento costituirà l'ente creditore verso l'Erario della maggiore imposta pagata e non dovuta.
Il Decreto non disciplina le modalità di recupero dell'Iva da parte degli Enti a seguito di note di credito emesse da fornitori. Peraltro, dato che l'ente non è soggetto passivo, non è neanche ammesso al rimborso prioritario.

OBBLIGHI IN CAPO AI FORNITORI
I fornitori dell'ente devono:

- emettere la fattura apponendovi l'indicazione "scissione dei pagamenti";
- registrare la fattura e non computare come IVA a debito l'imposta indicata nella fattura, la quale, non parteciperà alla liquidazione periodica (mensile o trimestrale).

Problemi finanziari per i fornitori: non incassando più l'IVA dal cliente, le imprese che lavorano prevalentemente con la P.A. tenderanno a diventare creditori IVA "cronici".

Il Legislatore ha tentato di mitigare tale problematica, introducendo per questi soggetti il rimborso prioritario, ai sensi dell'art. 38 bis, co. 10, DPR 633/1973. I rimborsi sono erogati in via prioritaria entro l'importo complessivo dell'Iva addebitata alle operazioni di cui all'art. 17ter (Split Payment), effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. I rimborsi saranno ottenuti entro 3 mesi dalla richiesta.

Tuttavia per accedere al **rimborso prioritario**, da richiedere nella dichiarazione, è necessario che (art. 2, co. 1, DM 22.3.2007):

- l'attività sia esercitata da almeno 3 anni;
- l'eccedenza d'imposta chiesta a rimborso sia pari a 3.000,00 euro (rimborso trimestrale) o 10.000,00 euro per il rimborso annuale;
- la somma chiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti nel periodo a cui si riferisce la richiesta.

Chi non rientra nel rimborso prioritario dovrà attendere tre anni per accedere al primo rimborso dato che la condizione necessaria per chiedere il rimborso è la presenza di dichiarazioni relative a 3 anni di consecutivi a credito.

Il fornitore potrà anche compensare il credito IVA ma anche qui la situazione non è meno complicata poiché, oltre al tema dell'asseverazione, vi è il limite annuale di euro 700.000,00 che, in caso di IVA al 22%, corrisponde a operazioni passive per euro 3.181.818,18. Tale importo è facilmente raggiungibile, specie se le operazioni attive sono quasi tutte con la P.A.

DETRAZIONE ED EVENTUALI PROBLEMI

In via generale, l'applicazione dello Split Payment non comporta modifiche sulla detrazione dell'IVA. Il fatto che il soggetto non paghi l'Iva addebitata in fattura non fa venir meno la possibilità di detrarre l'imposta assolta al momento dell'acquisto dei beni e/o servizi.
Esempio: *Alfa acquista merci per euro 1.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 1.220,00. Alfa rivende tali merci ad un Comune per un importo di euro 5.000,00 oltre IVA, per un totale di euro 6.100,00.*

Alfa non verserà l'IVA ma potrà esercitare il diritto alla detrazione per ciò che riguarda l'Iva a sua volta addebitatale all'atto di acquisto della merce successivamente oggetto di rivendita.

Sussistono invece problemi per i soggetti passivi che, in luogo della detrazione analitica, adottano la detrazione forfettaria pari ad una percentuale dell'imposta sulle operazioni imponibili.

E' il caso delle associazioni senza fini di lucro, associazioni pro loco, società sportive dilettantistiche in forma di società di capitali non aventi scopo di lucro, le quali, ai sensi dell'art. 74 co. 6. DPR 633/1973, hanno diritto di trattenere, a titolo di detrazione forfetaria sugli acquisti, il 50% dell'imposta addebitata al committente. In caso di Split Payment, tali soggetti non potranno più esercitare la detrazione perché non riscuoteranno l'imposta addebitata.

L'Ente locale quanta percentuale di imposta deve versare?
In attesa di chiarimenti, è bene che l'Ente versi l'imposta per l'intero ammontare, a prescindere dal regime fiscale del fornitore, che potrà chiedere il rimborso.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Legge 244/2007
DM 55/2013

CATEGORIE COINVOLTE

- gli operatori economici che forniscono alla P.A. beni e servizi e che sono obbligati per legge alla compilazione e trasmissione delle fatture in formato elettronico, nonché alla loro conservazioni su supporto informatico;
- le P.A. che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica;
- gli intermediari (banche, Poste, intermediari finanziari, commercialisti), ossia soggetti terzi ai uali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per la loro archiviazione. Anche le P.A. possono utilizzare gli intermediari per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l'archiviazione.

La P.A. può accettare dagli operatori soltanto un'unica tipologia di fattura elettronica: la "FatturaP.A." che è redatta in un documento in formato XML. Tale formato è l'unico ad essere accettato dal Sistema di interscambio. A seguito dell'introduzione dello Split Payment, il formato XML è stato aggiornato con l'indicazione "S" (scissione dei pagamenti) per il campo "Dati riepilogo/esigibilità IVA".

L'**autenticità** dell'origine e l'**integrità** del contenuto sono garantite mediante la firma elettronica qualificata di chi emette la fattura. La **leggibilità** è garantita mediante il formato XML.

La trasmissione avviene mediante la presenza di un codice identificativo univoco dell'Ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

A partire dal 31 marzo 2015, gli Enti locali non potranno più accettare le fatture se non in formato elettronico; il documento cartaceo (o anche quello

su supporto informatico inviato tramite mail) non potrà essere né accettato né utilizzato per il pagamento.

In particolare, trascorsi 3 mesi dal 31.3.2015, l'Ente non dovrà procedere al pagamento nei confronti del fornitore senza aver ricevuto la fattura che deve riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP)

Ogni Ente locale, pertanto, entro il 31.3.2015, dovrebbe:

- nominare un referente per la fatturazione;
- eseguire un censimento degli uffici: l'ente, dopo aver individuato tutti gli uffici destinatari di fatturazione elettronica, dovrebbe verificare e aggiornare i dati presenti sull'IPA, associando agli uffici individuati presenti su IPA il servizio di fatturazione elettronica;
- comunicare ai fornitori il codice assegnato dall'IPA a ciascun (proprio) Ufficio. Prima di fare questo, è necessario procedere ad un censimento di tutti i contratti in essere e associare ogni singolo contratto al rispettivo Ufficio, così da individuare precisamente il fornitore e l'Ufficio stesso.

La ricezione, il controllo e l'invio della FatturaPa può avvenire soltanto tramite il Sistema di Interscambio (SDI). L'Ente può avvalersi anche degli intermediari che ricevono dal SDI le fatture elettroniche e provvedono a smistarle all'ente per la gestione contabile.

Il **SDI** è un sistema informatico che:

- riceve le fatture sotto forma di file con caratteristiche della FatturaPA;
- effettua controlli formali sui file ricevuti;
- inoltra le fatture all'Ente in ragione del codice univoco ufficio.

Il SDI appura l'integrità del documento, la nomenclatura ed unicità del documento, l'autenticità e la validità del certificato di firma, la conformità del formato alle specifiche tecniche.

Il Fornitore invia la FatturaPA (firmata elettronicamente) al SDI tramite la posta elettronica certificata. In caso di assenza di problemi, il SDI trasmette la FatturaPa all'Ente il quale ne dovrà curare il pagamento, previa verifica della fondatezza della richiesta medesima (il SDI ovviamente non effettua alcun controllo relativamente alla fondatezza della richiesta di pagamento e la correttezza delle somme richieste).

PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC)

La PCC è nata per comunicare e certificare i debiti scaduti: i fornitori delle P.A. possono ottenere la certificazione dei propri crediti certi, liquidi ed esigibili utilizzandoli per una cessione pro solvendo o pro soluto a favore di banche e intermediari finanziari oppure per compensarli con debiti iscritti a ruolo o con somme dovute in base ad istituti definitori o deflativi del contenzioso tributario.

Con la PCC si ottiene anche un monitoraggio dei debiti pubblici e dei tempi di pagamento.

Le fatture trasmesse dai fornitori attraverso il SDI sono acquisiti anche dalla PCC. Mediante la PCC, gli Enti, entro il 15 di ogni mese, devono comunicare i debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

È il caso di sottolineare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007, è obbligatorio conservare elettronicamente le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione: ciò vale tanto per l'emittente quanto per il destinatario della fattura che, implicitamente, è vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica.

Il DPCM del 2/2012 all'art. 3 afferma che il sistema di conservazione deve assicurare la conservazione della documentazione e garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. I requisiti richiesti dalla norma sono meramente funzionali e non strumentali: l'importante non è come si attua la conservazione, ma che essa risponda alle esigenze del Legislatore.

L'attività di conservazione non può prescindere dall'utilizzo di un software capace di elaborare i documenti da conservare.

Il Decreto Mef del 17 giugno 2014 prevede che i documenti informatici debbano essere conservati in modo tale che:

1. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:
a) siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilita';
b) siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste. Ulteriori funzioni e chiavi di ricerca ed estrazione potranno essere stabilite in relazione alle diverse tipologie di documento con provvedimento delle competenti Agenzie fiscali.
2. Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.
3. Il processo di conservazione di cui ai commi precedenti e' effettuato entro il termine previsto dall'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1994, n. 489.